

Art. 18

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che ***non sono vietati ai singoli dalla legge***¹ penale.
2. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

¹ Si veda l'art. 17 comma 3 per stabilire la Legge